

## PROGRAMMA

ore 14.30

### *Presentazione*

Giovanni MAMMONE, *Primo Presidente della Corte di Cassazione*  
Riccardo FUZIO, *Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione*  
Andrea MASCHERIN, *Presidente del Consiglio Nazionale Forense*

### *Introduzione*

Domenico CARCANO, *Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione*

### *Relazioni*

#### *Il ruolo del precedente giurisprudenziale nel diritto penale sostanziale.*

Alberto CADOPPI, *Professore di Diritto Penale dell'Università degli studi di Parma*

#### *L'efficacia del precedente giurisprudenziale nel processo penale dopo la legge n. 103 del 2017: profili storici e applicativi.*

F. Mauro IACOVIELLO, *Procuratore generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione*

#### *La vincolatività del precedente giurisprudenziale nella prospettiva del diritto costituzionale.*

Francesco VIGANÒ, *Giudice della Corte Costituzionale*

#### *Il ruolo del precedente nella elaborazione della giurisprudenza delle Corti europee e nelle sue proiezioni verso gli ordinamenti nazionali.*

Roberto CHENAL, *assistente di studio della Corte EDU*

#### *L'efficacia del precedente giurisprudenziale nell'esperienza della giurisprudenza civile.*

Alberto GIUSTI, *Consigliere della Corte di Cassazione e Coordinatore delle Sezioni Unite civili*

### *Coordinamento dei lavori:*

Giorgio FIDELBO, *Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e Coordinatore delle Sezioni Unite penali*

### *Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione*

Alessandra Bassi, Antonio Corbo, Giovanni Giacalone, Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone



*Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione*

## IL VALORE DEL PRECEDENTE NEL PROCESSO PENALE



**Segreteria Organizzativa:**  
presso la Corte di Cassazione  
Ufficio del Massimario

tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411  
e-mail: [formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it](mailto:formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it)

**ROMA, 8 NOVEMBRE 2018**  
AULA MAGNA  
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Oggetto:** Tra le modifiche al codice penale e a quello di rito apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando), particolarmente significativo è il nuovo art. 618, co. 1-*bis*, c.p.p. che introduce la disciplina dell'interpretazione giurisprudenziale conforme al precedente delle Sezioni Unite.

La novella prevede che la sezione semplice, qualora ritenga di «*non condividere*» il principio di diritto formulato in una sentenza delle Sezioni Unite, «*rimette*» a queste ultime la decisione del ricorso.

La disciplina del processo penale si uniforma a quanto già previsto per la Corte di cassazione civile dall'art. 374, comma 3, c.p.c., come modificato dall'art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e segue ad un precedente tentativo di analogo contenuto, non coronato da successo, compiuto nel corso dei lavori preparatori per il nuovo codice di procedura penale.

Parte della dottrina ha sottolineato che la nuova disposizione delinea l'esistenza di una teoria del precedente e dell'interpretazione ad esso conforme che, da un punto di vista dogmatico, non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale.

Tuttavia, anche volendo affermare che le decisioni dei giudici, escluse quelle della Corte costituzionale, sono sprovviste di efficacia generale *erga omnes*, diversamente dalle decisioni degli organi legislativi, non è possibile ignorare la prassi che vede gli organi giurisdizionali, a tutti i livelli, impegnati nel decidere tenendo conto dei precedenti. Infatti, la giurisprudenza, sebbene secondo l'opinione maggioritaria non occupa un posto di fonte formale del diritto, tuttavia assume un ruolo fondamentale nel procedimento decisionale del giudice. La sentenza, oltre a decidere il caso di specie facendo stato fra le parti e gli aventi causa, può assumere una forza persuasiva in relazione alla regola giuridica applicata quanto più autorevole è il giudice che l'ha pronunciata e

quanto più solida è la linea argomentativa contenuta nella motivazione. La sua efficacia al di là del caso deciso, quindi, opera sul piano della *ratio decidendi* e si identifica nel principio di diritto cui il giudice si è uniformato per decidere il caso sottoposto al suo esame. Del resto, come ha evidenziato la Corte costituzionale, nella ipotesi di «*orientamento stabilmente consolidato della giurisprudenza*», la norma, come interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito, «*vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che difficilmente è ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o del giudice delle Leggi*» (Corte Cost. n. 350 del 1997).

La novella del 2017, come è stato autorevolmente evidenziato, è in realtà coerente a un consolidamento della funzione nomofilattica della Cassazione attraverso il ruolo rafforzato riconosciuto alle Sezioni Unite, le cui sentenze possono avere valore formale di precedente nei confronti delle altre sezioni della Corte, a determinate condizioni ed entro certi limiti.

La valorizzazione della vocazione nomofilattica è obiettivo già perseguito nei rapporti interni della Corte di legittimità e soprattutto dopo le modifiche del 2006 che hanno riguardato il processo civile si sono registrate prassi virtuose, che di fatto hanno anticipato la riforma. Tali prassi hanno cercato di mitigare i limiti del nostro ordinamento che non assegna alcun valore di vincolo formale al "precedente" delle Sezioni Unite e che ha talvolta fatto emergere rapporti "conflittuali" tra le sezioni della Corte di cassazione.

Il seminario intende indagare il valore del precedente nel processo penale alla luce della recente riforma, avvalendosi anche dell'esperienza maturata nell'ambito del rito civile di legittimità e del confronto con la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU che hanno aperto il nostro ordinamento al rilievo vincolante del precedente.

Nel corso dell'incontro sarà data sintetica comunicazione delle risposte pervenute al questionario diffuso nella Rete dei Presidenti delle Corti Supreme.

Questi i quesiti:

- 1) Il principio di diritto affermato dalla Corte Suprema, in particolare in materia penale e processuale penale, è vincolante in altri processi?
- 2) Se il principio di diritto è vincolante, quali sono le forme necessarie per sottoporlo a verifica ed eventualmente superarlo?
- 3) In caso di efficacia vincolante del principio di diritto, quali sono i limiti di tale vincolo? Ad esempio, una successiva modifica parziale della disciplina legislativa, esclude qualunque efficacia vincolante del principio di diritto affermato dalla Corte Suprema?

**Metodologia** - Dopo una sessione introduttiva, il seminario si articolerà attraverso relazioni programmate al fine di approfondire le tematiche di maggiore interesse.

**Destinatari** - L'incontro è destinato ai consiglieri, ai sostituti procuratori generali della Suprema Corte, ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari, dei tirocinanti e di ogni altro interessato.

Organizzatori del corso:  
Antonio Corbo, Gianluca Grasso